

DELIBERAZIONE 15 MARZO 2018
156/2018/R/GAS

APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO DELLA SOCIETÀ STOGIT S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1011^a riunione del 15 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonché indifferibile e urgente.

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) 22 febbraio 2018 (di seguito: decreto 22 febbraio 2018);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 1 marzo 2018, 121/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 121/2018/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2018, 141/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 141/2018/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 15 marzo 2018, 155/2018/R/GAS (di seguito: documento 155/2018/R/GAS);
- il codice di stoccaggio della società Stogit S.p.a. (di seguito: Stogit), come da ultimo approvato dall'Autorità;
- la lettera di Stogit del 14 marzo 2018, prot. 9176 del 14 marzo 2018 (di seguito: lettera 14 marzo 2018).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 164/00 attribuisce all'Autorità, all'articolo 24, comma 5, il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione dei servizi di trasporto e rigassificazione del gas naturale, all'articolo 12, comma 7, il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di stoccaggio e di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dagli esercenti i predetti servizi;
- con il decreto 22 febbraio 2018, il Ministro ha emanato disposizioni per l'anno termico dello stoccaggio 2018/2019, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 1/12 e dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, le quali confermano in linea generale, con alcune innovazioni, l'assetto previgente dei servizi di stoccaggio;
- a partire dall'anno termico 2018/2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 1.9, del medesimo decreto, una quota della capacità dell'impresa maggiore di stoccaggio è destinata a c.d. servizi di flessibilità, definiti dalla medesima impresa, da offrire mediante aste; e che tali servizi rendono disponibile agli utenti prestazioni di punta aggiuntive, anche relativamente a periodi temporali più limitati rispetto all'intero ciclo di erogazione;
- l'articolo 4, comma 4.2, del decreto 22 febbraio 2018 stabilisce che dall'applicazione delle disposizioni ivi contenute non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il sistema del gas naturale;
- con la deliberazione 121/2018/R/GAS, l'Autorità ha definito le modalità per il conferimento della capacità di stoccaggio per l'anno termico 2018/2019, secondo le disposizioni del richiamato decreto, prevedendo che, per quanto riguarda i c.d. servizi di flessibilità, l'impresa maggiore di stoccaggio, ai sensi del comma 9.3 della deliberazione 121/2018/R/GAS, trasmetta all'Autorità la proposta di modifica del codice di stoccaggio che ne disciplina l'implementazione;
- con la deliberazione 141/2018/R/GAS, l'Autorità ha definito la formula di calcolo del prezzo di riserva per le procedure di conferimento delle capacità di stoccaggio da parte di Stogit, in linea con le disposizioni della deliberazione 121/2018/R/GAS;
- con il documento di consultazione 155/2018/R/GAS, l'Autorità ha presentato i propri orientamenti in materia di incentivazione delle imprese di stoccaggio a massimizzare il valore delle risorse da queste ultime messe a disposizione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la lettera 14 marzo 2018, Stogit ha presentato, ai sensi della deliberazione 121/2018/R/GAS, la proposta di aggiornamento del proprio codice funzionale, in particolare, all'implementazione dei c.d. servizi di flessibilità nei denominati servizi di "conversione delle prestazioni associate alla Capacità di Erogazione del Servizio uniforme" (di seguito: *servizio di conversione*) e *servizio fast cycle*;

- la proposta di aggiornamento di cui al precedente alinea modifica ed integra il codice di stoccaggio e la documentazione contrattuale a supporto al fine di recepire il nuovo assetto dei servizi.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'anno termico dello stoccaggio prende avvio il prossimo 1 aprile; e che prima di quelle data si svolgono le procedure di mercato per il conferimento delle capacità;
- la definizione esaustiva dei servizi di stoccaggio e delle prestazioni ad essi associate, in anticipo rispetto a dette procedure di mercato, è condizione irrinunciabile per l'ordinato svolgimento delle stesse;
- i c.d. servizi di flessibilità, come presentati nella proposta di aggiornamento del codice, sono assimilabili al servizio di stoccaggio uniforme di cui agli articoli 1 e 2 della deliberazione 121/2018/R/GAS, salvo presentare un rapporto tra spazio conferito e prestazione di erogazione diversamente articolati;
- la proposta di aggiornamento del codice risulta coerente con l'esigenza di una definizione esauriente dei servizi in tempo utile per lo svolgimento delle aste;
- la valutazione circa l'efficacia dell'assetto proposto di tali servizi nel rispondere alle esigenze di flessibilizzazione dello stoccaggio e quindi di valorizzare al meglio le capacità richiede tempi non compatibili con l'effettuazione delle procedure di conferimento;
- tuttavia, anche in applicazione del comma 4.2 del decreto 22 febbraio 2018 che prevede che dall'attuazione del medesimo decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per il sistema del gas naturale, la valorizzazione di tali servizi ad un livello non inferiore a quello del servizio uniforme è assicurata:
 - per il *servizio di conversione*, dall'essere offerto come modifica, previa eventuale valorizzazione nell'ambito di una procedura concorsuale, del servizio uniforme precedentemente conferito;
 - dalla definizione di un prezzo di riserva per il *servizio fast cycle* che tenga conto di tale esigenza, nonché dalla possibilità di esprimere, al momento dell'offerta di acquisto, la richiesta di conversione in servizio uniforme;
- l'introduzione dei servizi di flessibilità di cui alla proposta non pregiudica la possibilità di una compiuta e più approfondita valutazione del tema della flessibilizzazione dei servizi di stoccaggio, anche mediante l'introduzione di servizi innovativi incentivati, nell'ambito delle attività procedimentali in esito al documento 155/2018/R/GAS.

RITENUTO CHE:

- la proposta di aggiornamento del codice trasmessa da Stogit sia conforme con le disposizioni delle deliberazione 121/2018/R/GAS, nei termini sopra richiamati;
- sia, in ragione dell'esigenza di consentire un ordinato e tempestivo svolgimento delle procedure di allocazione delle capacità di stoccaggio per l'anno termico

2018/2019, necessario approvare, per quanto di competenza dell’Autorità, la suddetta proposta di modifica del codice di stoccaggio;

- sia necessario ed urgente definire la formula di calcolo del prezzo di riserva, per le procedure di conferimento della capacità afferente al *servizio fast cycle*, in linea con le disposizioni adottate con la deliberazione 121/2018/R/GAS

DELIBERA

1. di approvare nei termini di cui in motivazione, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio, trasmessa da Stogit con lettera 14 marzo 2018 ed allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di definire, ai sensi dell’articolo 6, della deliberazione 121/2018/R/GAS, i criteri per la definizione del prezzo di riserva per le procedure di conferimento della capacità di stoccaggio di Stogit, per il *servizio fast cycle*, come riportati all’*Allegato B* al presente provvedimento;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla società Stogit S.p.a., con divieto di divulgare i contenuti dell’*Allegato B*;
4. di pubblicare il presente provvedimento, ad esclusione dell’*Allegato B*, e la versione aggiornata del codice di stoccaggio, trasmesso da Stogit, come risultante dalle modifiche di cui al punto 1, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

15 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni